



ORDINANZA TRIBUNALE DI FIRENZE IN DATA 6 GIUGNO 2023

L'Ordinanza in commento ha accertato che l'omessa manutenzione della pavimentazione stradale pubblica tale da rendere inaccessibile e insicuro il transito in autonomia delle persone con disabilità (nel caso di specie di una persona con disabilità visiva) costituisce discriminazione indiretta ai sensi della L. 67/2006.

Nello specifico, una persona con disabilità visiva agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze rappresentando che i percorsi stradali che conducono dall'Hotel ove è solita trascorrere le vacanze estive, alla spiaggia frequentata, presentavano numerose insidie: avvallamenti, rialzi della pavimentazione, buche e presenza delle autovetture parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata.

Pertanto, rappresentava che la mancanza di controllo e manutenzione delle strade da parte del Comune rendeva inaccessibile e insicuro il loro transito in maniera autonoma in condizione di parità con le altre persone senza disabilità.

Con l'Ordinanza del 6 giugno 2023 il Tribunale di Firenze accoglieva il ricorso ed accertava la sussistenza di una discriminazione indiretta posta in essere dal Comune poiché, di fatto, la presenza delle insidie stradali ponevano la persona con disabilità visiva in una situazione di svantaggio rispetto alle persone prive di disabilità.

Nell'Ordinanza si legge infatti che *“I vari percorsi stradali che potrebbero alternativamente condurre le persone cieche e ipovedenti dalla struttura di accoglienza al lido loro dedicato sono caratterizzati da condizioni di dissesto allo stato attuale, (...) e ciò determina una condizione di svantaggio della ricorrente - costituita dalla lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico- rispetto all'omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità”*.

Pertanto, il Tribunale di Firenze ha ordinato al Comune di cessare la condotta discriminatoria, mettendo in sicurezza le strade che dalla struttura ricettiva conducono alla spiaggia entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza.

Inoltre, il Tribunale di Firenze ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della persona con disabilità.

La suddetta Ordinanza assume un rilievo importante in quanto viene ribadito un principio già cristallizzato dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 3691/2020) secondo il quale l'omessa rimozione delle barriere architettoniche determina una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla dignità della persona e il diritto alla salute.

**Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*